




Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione
Pianificazione Urbanistica Generale 2

Variante al Piano Particolareggiato denominato "C2 n. 33" per modifiche alla Unità Minima di Intervento n. 2.



IL SINDACO

Dott. Luigi Brugnaro

ASSESSORE ALL'URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Dott. Massimiliano De Martin

DIRETTORE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Arch. Danilo Gerotto

Elab. E

Schema di Addendum alla Convenzione

Il presente documento, firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.D. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art.22, 23, e 23 ter D.lgs. 7/3/2005 n.82.

SCHEMA DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
stipulata con atto del Notaio Gasparotti Rep. n. 28478 del 30 ottobre 2013 in
attuazione della Variante al Piano Particolareggiato denominato “C2 n. 33”,
per modifiche alla UMI n. 2

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, davanti a me Dottor _____, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di _____ con residenza _____ sono presenti:

- il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in rappresentanza del Comune di Venezia, nella sua qualità di Dirigente/ Direttore Settore _____, nominato con decreto del Sindaco in data _____ prot. _____ (Allegato A), al presente atto autorizzato in virtù dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale sottoscrive il presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta n. _____ del _____ (Allegato B);
- il legale rappresentante della società _____ sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ C.F./P.I. _____ in qualità di proprietario delle aree individuate come UMI n. 2 all'interno del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “C2 n. 33, nel presente atto denominato come “Parte Attuatrice”

Io Notaio _____ sono certo dell'identità personale dei suddetti componenti e della rispettiva qualità in cui intervengono al presente atto i componenti medesimi, i quali

premettono

quanto segue:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 15 gennaio 2007 è stato approvato il Piano Particolareggiato “C2 n. 33” nell'area di via Mattuglie in località Gazzera a Mestre;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 2030 del 22 luglio 2008 è stato disposto, con apposito bando, il Concorso per l'individuazione dei Comuni del Veneto da incaricare della realizzazione di Programmi di Riqualficazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUAcs);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 1 febbraio 2010 è stata approvata la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la zona “C2 n. 33”, funzionale a consentire all'Amministrazione Comunale di partecipare al suddetto Concorso bandito dalla Regione Veneto, per l'ammissione a finanziamento di “Programmi di riqualficazione urbana per alloggi a canone sostenibile”;
- in data 21 dicembre 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del PRUAcs da: Regione Veneto, Comune di Venezia, A.T.E.R. di Venezia, la società “La immobiliare Veneziana” srl e la società “Veritas” spa;
- in data 30 ottobre 2013 è stata stipulata la convenzione afferente la variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “C2 n. 33” tra il Comune di Venezia e la società “La Immobiliare Veneziana” srl, con atto del Notaio Alberto Gasparotti, Repertorio n. 28478 e Raccolta n. 15886, registrato a Venezia 2 il 26 novembre 2013 al n. 11022/1T;
- la suddetta convenzione, valida fino al 30 ottobre 2023 per la sua durata decennale (art. 17 della stessa), risulta essere prorogata per legge al 30 ottobre 2028 (proroga triennale di cui

- all'art. 10, comma 4-bis, della L. n. 120/2020 e proroga biennale di cui all'art. 10-septies della L. n. 51/2022 come modificato dall'art. 10 della L. n. 14/2023);
- con permesso di costruire rilasciato il 13 dicembre 2013, prot. gen. n. 70522 sono state autorizzate le opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - in data 2 gennaio 2018, di concerto tra la Regione Veneto, il Comune di Venezia e la società "La Immobiliare Veneziana" s.r.l., è stato redatto il Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione nell'ambito del Piano Particolareggiato "C2 n. 33", documento acquisito in data 1 febbraio 2018, prot. gen. n. 61366;
 - con riferimento alla relazione conclusiva del responsabile unico del procedimento delle opere di urbanizzazione del 15 marzo 2021, prot. gen. n. 131121, funzionale al perfezionamento del collaudo, è stata prevista per le UMI n. 1 e n. 2 la realizzazione di standard in asservimento per complessivi mq 4.595; tale quantità, dedotta dagli elaborati catastali, è disallineata da quella che emerge dagli elaborati as built delle opere di urbanizzazione;
 - ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 il Certificato di Collaudo, trascorsi due anni e due mesi dalla sua emissione è stato tacitamente approvato dall'Amministrazione Comunale, come da nota del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri e Forti della Direzione Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia del 15 marzo 2021, prot. gen. n. 131971;
 - le aree e le opere di urbanizzazione sono state in parte cedute al Comune ed in parte asservite all'uso pubblico con atto del Notaio Alberto Gasparotti, Repertorio n. 34990 e Raccolta n. 19934, registrato a Venezia il 30 giugno 2021 al n. 16964/1T;
 - la Parte Attuatrice è proprietaria dei seguenti beni immobili, ricadenti nella UMI n. 2, così come risulta dai seguenti atti _____, terreni contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Venezia, Foglio 138, mappale n 2189, per una superficie reale complessiva di mq 4.794;
 - i terreni di cui al precedente punto sono classificati dal vigente strumento urbanistico generale Variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 3 dicembre 2004 e n. 2141 del 29 luglio 2008, come Zona Territoriale Omogenea "C2 n. 33", così come normata dall'art. 16 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione e relative schede allegate;
 - il Comune è dotato di "Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nelle Competenze del Consiglio Comunale n. 88 del 29 ottobre 2014;
 - l'art 3 della convenzione sottoscritta stabilisce che la Parte Attuatrice si impegna ad asservire all'uso pubblico la *"viabilità carrabile e pedonale come da progetto definitivo ovvero dai permessi di costruire relativi alle corti ricomprese tra i fabbricati di progetto"*;
 - l'art. 11 della convenzione sottoscritta precisa che *" il collaudo delle opere di urbanizzazione avviene secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2012 tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Immobiliare Veneziana srl., L'ATER della Provincia di Venezia e Veritas spa, relativo alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile"*;
 - l'art. 12 della convenzione sottoscritta individua come unico titolo abilitante per la realizzazione degli edifici privati il permesso di costruire;
 - l'art. 15 della convenzione sottoscritta stabilisce che la garanzia fideiussoria a copertura dell'adempimento degli obblighi convenzionali verrà sostituita dalla cauzione prevista dall'art. 123 del Regolamento di attuazione del D. lgs. 163/2006;
 - l'art. 17 della convenzione sottoscritta, in relazione alla durata, riporta che *"la presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data della stipula"*
 - la Parte attuatrice ha presentato istanza per la variante al Piano Particolareggiato "C2 n.33" in data 21 aprile 2023 prot. gen. n. 197633, al fine di dare attuazione alla UMI n. 2;

- La variante al Piano Particolareggiato è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;
- La variante al Piano Particolareggiato comporta la sottoscrizione di un Addendum alla convenzione sottoscritta che per l'ambito della UMI n. 2 prevede :
 - la precisa definizione delle opere di urbanizzazione;
 - la possibilità di presentare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire per gli edifici privati e il certificato di regolare esecuzione in alternativa al collaudo delle opere di urbanizzazione;
 - la presentazione di una adeguata garanzia fideiussoria;
- La variante al Piano Particolareggiato consiste nella modifica del massimo limite di inviluppo dell'edificazione entro terra, nella possibilità di realizzare elementi a sbalzo degli edifici aggettanti su spazi asserviti all'uso pubblico, nella modifica dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione con riferimento alla possibilità di raggiungere l'altezza degli edifici delle UMI n. 1 e n. 3 e nella diversa organizzazione degli spazi per standard primari;
- Si richiamano i contenuti dei sottoelencati articoli, in quanto applicabili alla UMI n. 2:
 - art. 14 della convenzione sottoscritta con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria, straordinaria e, in generale la gestione delle aree gravate da servitù di uso pubblico;
 - art. 20 della convenzione sottoscritta con riferimento alle contestazioni che dovessero sorgere in merito al presente Addendum;
- i seguenti elaborati sono allegati al presente Addendum e ne costituiscono parte integrante:
 - Allegato A: provvedimento sindacale di assegnazione di incarico in data ____ prot. n. _____;
 - Allegato B: Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione dello schema di convenzione;
- gli altri elaborati relativi alla variante al Piano Particolareggiato "C2 n. 33" e allegati alla D.G.C. n. ____ del _____, che i componenti dichiarano di ben conoscere, sono depositati agli atti presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;
- con il presente Addendum di valore ricognitivo ed integrativo della Convenzione sottoscritta, le parti intendono regolare le reciproche obbligazioni;

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, nelle loro rispettive qualità, convengono quanto appresso:

art. 1 – Efficacia delle premesse

1. Le premesse e tutti i documenti della variante al Piano Particolareggiato "C2 n. 33" convenzionato, fanno parte integrante del presente Addendum, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale.

art. 2 – Oggetto dell'Addendum alla Convenzione stipulata con atto del Notaio Gasparotti Rep. n. 28478 del 30 ottobre 2013

1. La Parte Attuatrice, che presta al Comune la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione alla variante al Piano Particolareggiato "C2 n. 33" convenzionato di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti.

2. La Parte medesima si impegna, in particolare, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo 4 bis, dopo aver ottenuto il relativo permesso di costruire, nel rispetto della convenzione sottoscritta, prescrizioni e previsioni del suddetto Piano Particolareggiato approvato, della vigente Strumentazione Urbanistica Generale, delle disposizioni di regolamento e di legge

vigenti in materia.

3. La stessa Parte si impegna altresì, ove la proprietà delle aree o dei beni dovesse essere ceduta a terzi, a costituire un condominio tra i proprietari, disciplinando le obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione ed oggetto della presente Convenzione in un Regolamento del condominio.

Art. 3 – Articoli integrativi della Convenzione stipulata con atto del Notaio Gasparotti Rep. n. 28478 del 30 ottobre 2013

1. I seguenti articoli sono integrativi della convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Gasparotti del 30 ottobre 2013 Repertorio n. 28478 e Raccolta n. 15886, e per quanto non modificato dal presente Addendum restano valide ed efficaci le pattuizioni di cui alla convenzione sottoscritta.

Art. 4 bis – Esecuzione delle opere di urbanizzazione della UMI n.2

1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all'intervento, nonché di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto delle opere), e a perfetta regola d'arte, le opere di urbanizzazione di cui al successivo punto 2.

2. Le opere di urbanizzazione oggetto del presente Addendum sono:

- standard primario attrezzato a verde e pavimentato (mq 1.506);
- segnaletica stradale (orizzontale e verticale);
- pubblica illuminazione.

3. La UMI n. 2 è già servita da viabilità, parcheggi pubblici e dalle reti di pubblici servizi (impianto di fognatura, rete di approvvigionamento idrico, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete telefonica, rete gas-metano).

4. Ai fini della verifica della quantità di standard, viene considerata quella desumibile dagli elaborati as built.

5. Resta a carico della Parte Attuatrice ogni ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione degli insediamenti di progetto, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere ricadenti fuori dell'ambito interessato dalla UMI n. 2, purché strumentali all'urbanizzazione dell'area.

6. La Parte Attuatrice si impegna inoltre ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all'allacciamento della zona ai pubblici servizi.

Art. 9 bis – Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione della UMI n. 2

1. Le opere di urbanizzazione primaria della UMI n. 2 funzionali all'intervento dovranno essere realizzate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Almeno 15 giorni prima della data prestabilita per l'inizio lavori:

- dovranno essere trasmessi al Settore Opere di Urbanizzazione dell'Area Lavori Pubblici gli elaborati firmati digitalmente con definizione pari a quella di un progetto esecutivo di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del vigente "Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standard urbanistici", citato in premessa;
- dovrà essere comunicato il numero di SmartCIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, così come disposto dalla Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previa acquisizione del numero di CUP da parte del Settore Opere di Urbanizzazione dell'Area Lavori Pubblici
- dovrà essere richiesto sopralluogo per la redazione in contraddittorio del verbale di inizio lavori con il Settore Opere di Urbanizzazione dell'Area Lavori Pubblici;

3. Almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la fine dei lavori:

- dovrà essere chiesto sopralluogo per la redazione in contraddittorio del verbale di fine lavori con il Settore Opere di Urbanizzazione dell'Area Lavori Pubblici lo scrivente Servizio;
- dovranno essere inviati elaborati as-built firmati digitalmente con le certificazioni degli impianti e dei materiali;
- dovrà essere inviato computo metrico a consuntivo firmato digitalmente;
- dovrà essere consegnato il DURC;
- dovranno essere consegnati i frazionamenti aggiornati.

4. Qualora allo scadere dei tempi indicati all'art. 10 della convenzione sottoscritta le opere non risultassero effettivamente iniziate o risultassero incomplete, il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione per la parte non ancora attuata, senza che la Parte Attuatrice possa avanzare richiesta di rimborsi o di indennizzi a qualsiasi titolo, oppure di completare i lavori con spese a carico della Parte Attuatrice, avvalendosi delle garanzie di cui all'art. 15 bis.

Art. 11bis – Certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione della UMI n. 2

1. Considerati il ridotto importo e la semplicità tecnica dei lavori dell'intervento viene autorizzata la redazione di un certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), in sostituzione del certificato di collaudo, per le opere di cui all'art. 4 bis.

2. Qualora allo scadere dei tempi di cui all'art. 10 della convenzione sottoscritta, l'opera non risultasse effettivamente iniziata o risultasse incompleta, il Comune si riserva la facoltà di procedere al completamento della stessa avvalendosi, per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio, della cauzione di cui al successivo art. 15 bis, con la maggiorazione a carico del Soggetto Attuatore di una penale pari al 20% (venti per cento) del valore dell'opera non realizzata, calcolata prendendo a riferimento il C.M.E..

3. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile al fine di consentire l'emissione del C.R.E., entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Ai fini dell'emissione del C.R.E., la Parte Attuatrice fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite (as built) in formato cartaceo e digitale, nonché il frazionamento delle aree oggetto di asservimento all'uso pubblico, concordato con il Comune e con oneri a carico della Parte Attuatrice. Tali documenti sono necessari per addivenire al formale asservimento all'uso pubblico delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Parte Attuatrice .

5. Qualora il direttore lavori entro il termine di cui sopra, non emetta il certificato di regolare esecuzione ovvero non adotti un motivato provvedimento indicante gli interventi necessari per la collaudabilità dell'opera, il legale rappresentante del Soggetto Attuatore potrà rivolgersi per la nomina di un collaudatore all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, che dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

6. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere, assumendone a proprio carico tutte le spese, alla riparazione delle imperfezioni e al completamento dell'opera secondo le risultanze del certificato di regolare esecuzione, entro il termine stabilito dal direttore lavori. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del Soggetto Attuatore medesimo mediante prelievi dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 15 bis.

7. Con l'asservimento all'uso pubblico dell'opera sarà svincolata la corrispondente garanzia finanziaria, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 15 bis, fatto salvo l'eventuale pagamento della differenza tra il contributo di urbanizzazione e costo dei lavori.

8. Il direttore lavori nel C.R.E. deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e della Parte Attuatrice degli obblighi assunti con la presente convenzione.

9. La verifica definitiva degli importi ammissibili allo scomputo degli oneri verrà effettuata dal Settore Opere di Urbanizzazione dell'Area Lavori Pubblici in sede di valutazione della contabilità a consuntivo allegata ai documenti del C.R.E.

Art. 12 bis – Atti abilitativi - Agibilità degli edifici nella UMI n. 2

1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 bis avviene attraverso la progettazione unitaria degli interventi ed in seguito all'ottenimento del relativo permesso di costruire, nel rispetto della vigente normativa e delle modalità definite dal Piano Particolareggiato.

Non è ammessa la realizzazione delle opere di urbanizzazione per stralci, vista la modesta entità delle stesse.

2. La Parte Attuatrice è tenuta a presentare la richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, entro sei mesi dalla data di stipula del presente Addendum. La richiesta di permesso di costruire deve essere corredata da specifici elaborati che definiscano in dettaglio, conformemente alla variante al Piano Particolareggiato in oggetto, forma, tipologia, qualità e dimensione dei lavori da eseguire, rispettando le indicazioni e prescrizioni degli uffici comunali competenti e delle società o enti preposti alla gestione dei servizi.

3. E' ammessa la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività per gli edifici privati in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, subordinatamente alla previa efficacia degli atti abilitativi sopra menzionati relativi alle opere di urbanizzazione.

4. L'agibilità degli edifici privati è subordinata al deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione.

5. I permessi di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività relativi agli edifici privati sono assoggettati al contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente; per la quota del contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è previsto lo scomputo di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta.

Art. 15 bis – Garanzie per le opere di urbanizzazione della UMI n.2

1. La Parte Attuatrice ha costituito, quale garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di primario istituto n del con l'istituto fino all'ammontare di €, che copre i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 bis, calcolati sulla base del C.M.E....., maggiorati del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligato.

2. Qualora a seguito della redazione del C.M.E., in sede di presentazione delle richieste dei titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione venisse accertato un maggiore importo delle opere, potrà essere richiesta dagli uffici, competenti a valutare la congruità dei costi, una polizza fidejussoria bancaria integrativa a copertura della differenza di costo.

3. Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, la Parte Attuatrice autorizza il Comune a disporre della polizza fidejussoria nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

4. La fidejussione viene svincolata con l'approvazione del C.R.E., ad eccezione del 10% della stessa che resterà vincolato fino all'asservimento delle opere di urbanizzazione.

5. In ogni caso, l'importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, tenendo conto dell'eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le procedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi

Art. 17 bis – Specificazione della durata della Convenzione stipulata con atto del Notaio Gasparotti Rep. n. 28478 del 30 ottobre 2013

1. La convenzione stipulata con atto del Notaio Gasparotti Rep. n. . 28478 del 30 ottobre 2013 ha validità fino al 30 ottobre 2028, considerata la proroga triennale, prevista dall'art. 10, comma 4-bis della L. n. 120/2020 e la successiva proroga biennale, prevista dall'art. 10-septies della L. n. 51/2022 come modificato dall'art. 10 della L. n. 14/2023.

2. Trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora (in tutto o in parte) costruiti, potranno essere realizzati, nei termini stabiliti dal Comune, a condizione che tutte le opere di cui al precedente art. 4 bis siano state ultimate e favorevolmente collaudate e che la costruzione rispetti gli allineamenti e prescrizioni per l'edificazione stabiliti dalla variante al Piano Particolareggiato.

Fino alla suddetta scadenza sono ammesse soltanto le destinazioni d'uso e le modalità di intervento prescritte dal Piano Particolareggiato anche in caso di variazione del PI.

art. 18 bis – Rinuncia all'ipoteca legale - regime fiscale – nella UMI n. 2

1. La Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

2. Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione del presente Addendum e degli atti di asservimento, nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da asservire ad uso pubblico), sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Per il Comune

Per la Parte Attuatrice